REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

Approvato con Delibera del Consiglio Federale n. ____ del 12 ottobre 2026

Art. 1 – Istituzione e disciplina della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 74 dello Statuto della Federazione Italiana Canottaggio, è istituita la **Commissione Federale Atleti**, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione rappresenta gli atleti e favorisce la loro partecipazione alla vita federale.
3. La Commissione opera nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della FIC, del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI e delle altre disposizioni dell'ordinamento sportivo.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI.

Art. 2 – Composizione

1. La Commissione è composta dagli atleti membri del Consiglio Federale della FIC eletti in rappresentanza degli atleti, nonché dagli eventuali atleti appartenenti alla FIC eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI, secondo quanto previsto dal Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI.
2. La Commissione, su deliberazione del Consiglio Federale, può essere integrata con ulteriori rappresentanti degli atleti, appartenenti anche alle diverse discipline del canottaggio di cui all'art. 2 dello Statuto. Tali rappresentanti sono individuati tra gli atleti che, negli otto anni precedenti la data delle elezioni, abbiano partecipato ai Giochi Olimpici, ai Campionati Mondiali o Europei ovvero raggiunto i massimi livelli di competizione internazionale e nazionale.
3. La composizione della Commissione garantisce l'equa rappresentanza di genere, nel rispetto delle disposizioni del CONI.
4. I componenti della Commissione restano in carica per la durata del quadriennio olimpico.

Art. 3 – Compiti

1. In attuazione dell'art. 75 dello Statuto FIC, la Commissione:

   a) rappresenta presso gli organi federali le esigenze e le istanze degli atleti;

   b) formula proposte, suggerimenti e pareri sulle questioni di interesse degli atleti;

   c) favorisce il dialogo tra gli atleti e gli organi federali;

d) promuove, anche in collaborazione con la Federazione, iniziative a favore degli atleti;

e) mantiene i rapporti con la Commissione Nazionale Atleti del CONI e con gli organismi di rappresentanza degli atleti;

f) svolge ogni altra attività coerente con le proprie finalità.

2. La Commissione può essere consultata dal Consiglio Federale sulle questioni di particolare interesse per gli atleti.
3. La Commissione non esercita le competenze attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti federali agli altri organi della Federazione.

Art. 4 – Presidente e Vicepresidente

1. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, rappresenta la Commissione nei rapporti con gli organi federali e cura i rapporti con la Commissione Nazionale Atleti del CONI.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 5 – Funzionamento

1. La Commissione si riunisce, di norma, in modalità telematica e con la frequenza necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Le riunioni in presenza sono convocate dal Presidente della Commissione quando ritenute necessarie. Se comportano spese a carico della Federazione, devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente Federale.
3. La Commissione può riunirsi in presenza in occasione di eventi o manifestazioni federali, purché non siano sostenute ulteriori spese dalla Federazione o tali spese siano state preventivamente autorizzate dal Presidente Federale.
4. Le riunioni possono svolgersi anche mediante strumenti di comunicazione a distanza.
5. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Delle riunioni è redatto apposito verbale.

Art. 6 – Rapporti con la Federazione e con il CONI

1. Il Presidente della Commissione mantiene i rapporti con il Presidente Federale e con il Consiglio Federale.
2. Le proposte, i suggerimenti e i pareri della Commissione sono trasmessi agli organi federali competenti.
3. La Commissione assicura il raccordo con la Commissione Nazionale Atleti del CONI secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.
4. Il rappresentante della FIC nella Commissione Nazionale Atleti del CONI informa la Commissione sulle attività della stessa.

Art. 7 – Spese e supporto organizzativo

1. La Federazione assicura il supporto organizzativo necessario al funzionamento della Commissione.
2. Le spese sostenute dai componenti della Commissione per la partecipazione alle riunioni e per le attività autorizzate sono rimborsate secondo le disposizioni federali vigenti in materia di rimborsi e diarie.
3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione in presenza alle riunioni devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente Federale.

Art. 3 – Interpretazione dei termini

1. Ai fini del presente Regolamento, ogni riferimento al genere maschile si intende riferito indistintamente a tutti i generi.

Art. 8 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 74 dello Statuto FIC.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto e i Regolamenti della FIC, il Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI e le altre disposizioni dell'ordinamento sportivo.
3. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le medesime modalità.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.